

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 5/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

**TITOLI - NUMERI ATTI -
NUMERI PROCEDURE:**

Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Rifusione) – COM(2011) 764 def. – 2011/0358 (COD)

Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Rifusione) – COM(2011) 765 def. – 2011/0351 (COD)

Proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Rifusione) – COM(2011) 766 def. – 2011/0352 (COD)

Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (Rifusione) – COM(2011) 768 def. – 2011/0350 (COD)

Proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (Rifusione) – COM(2011) 769 def. – 2011/0353 (COD)

Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori (Rifusione) – COM(2011) 770 def. – 2011/0354 (COD)

Proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Rifusione) – COM(2011) 771 def. – 2011/0349 (COD)

Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Rifusione) – COM(2011) 772 def. – 2011/0356 (COD)

Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Rifusione) – COM(2011) 773 def. – 2011/0357 (COD)

AUTORE	Commissione europea		
DATA DEGLI ATTI	21/11/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	21/11/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	17/01/2012		
ASSEGNATI IL	22/11/2011		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	29/12/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	22/12/2011
	1 ^a	Oss.ni e proposte sugli atti COM(2011) 764, COM(2011) 771 e COM(2011) 772 entro	22/12/2011

OGGETTO Le proposte in oggetto sono direttive di rifusione che hanno l'unico scopo di adeguare i corrispondenti testi legislativi vigenti al cosiddetto "pacchetto merci" del 2008 e in particolare al "nuovo quadro normativo" (NQN) costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 (sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato) e dalla decisione n. 768/2008/CE (che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti). L'iniziativa legislativa pertanto non modifica gli elementi essenziali delle direttive.

BASE GIURIDICA La base giuridica delle proposte è costituita dall'articolo 114 del TFUE che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale, per adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto, come emerge dall'esperienza applicativa delle normative in oggetto, riportata dalla Commissione europea, le misure adottate a livello nazionale hanno determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori economici all'interno dell'UE, con ciò vanificando l'obiettivo delle normative stesse e determinando una situazione che non consente la piena libera circolazione delle merci. Inoltre, data la crescente internazionalizzazione degli scambi, un'azione coordinata a livello dell'UE è in grado di conseguire in modo più efficace gli obiettivi stabiliti, in particolare per quanto riguarda la vigilanza del mercato.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ Le proposte appaiono conformi al principio di proporzionalità in quanto esse si limitano alle disposizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.

ANNOTAZIONI:

L'iniziativa legislativa, concernente le nove proposte in oggetto, è illustrata nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 763 (non oggetto della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà). In tale comunicazione si ricorda che il "Rapporto

Monti” del 2010, richiesto dal presidente Barroso nel 2009 al professor Mario Monti, riafferma l’importanza strumentale e funzionale del mercato unico per i diversi ambiti strategici dell’Unione. In particolare, per quanto riguarda le merci, il Rapporto afferma che, per salvaguardare il dinamismo del mercato unico delle merci e garantirne la costante espansione, occorre attuare integralmente il “pacchetto merci” approvato nel 2008, specialmente per quanto riguarda il principio del riconoscimento reciproco e la vigilanza del mercato.

Il cosiddetto “pacchetto merci” è stato adottato nel 2008 al fine di ovviare alle carenze di carattere orizzontale della normativa di armonizzazione dell’Unione constatate nei diversi settori industriali del mercato interno. Esso comprende un “nuovo quadro normativo” (NQN), avente l’obiettivo di rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti pratici dell’attuazione e applicazione delle norme sul mercato interno. Tale “nuovo quadro normativo” è costituito da due strumenti complementari: il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Il “regolamento NQN” ha introdotto norme sull’accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti, nonché prescrizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi. Esso è giuridicamente vincolante e direttamente applicabile, ed è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 1° gennaio 2010.

La “decisione NQN” costituisce invece un provvedimento *sui generis*, in quanto reca un impegno programmatico (e non un vincolo giuridico) del legislatore europeo ad adeguare le diverse normative UE di armonizzazione, concernenti i vari settori del mercato interno, al modello normativo in essa contenuto, per quanto compatibile. L’adeguamento a tale modello riguarda sia le normative già vigenti, sia quelle future.

Per quanto riguarda le normative vigenti, la Commissione europea ha svolto uno studio per individuare quelle che saranno comunque soggette – entro qualche anno – ad una revisione normativa e che quindi potranno essere adeguate al NQN in tale contesto, e quelle direttive per le quali invece non è prevista una prossima revisione normativa. Per queste ultime si è reso quindi necessario un intervento legislativo *ad hoc*, per adeguarle al NQN.

La prima direttiva ad essere stata adeguata al NQN è quella sui giocattoli, che è stata rivista dalla direttiva 2009/48/CE, del 18 giugno 2009. Successivamente, la citata comunicazione COM(2011) 763 ha individuato 10 direttive di armonizzazione nel mercato interno, strutturalmente omogenee e per le quali non è prevista una prossima revisione normativa, da adeguare immediatamente al NQN. Nove di queste direttive sono oggetto delle proposte in esame, mentre non risulta essere stata presentata dalla Commissione europea una proposta di modifica della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, come invece preannunciato nella citata comunicazione.

I settori interessati dalle proposte in esame sono settori industriali importanti, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e che quindi trarranno beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque sul mercato dell’UE mediante un’efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci originarie di Paesi terzi.

Le direttive “bassa tensione” e “compatibilità elettromagnetica” coprono in linea di massima tutte le apparecchiature elettriche ad uso domestico e professionale. La direttiva sugli apparecchi utilizzati in atmosfere esplosive riguarda prodotti elettrici, meccanici o a pressione, da utilizzare in ambienti come miniere, impianti petrolchimici, mulini, stazioni di servizio, ecc. Nel settore degli strumenti di misura (compresi gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico) rientrano tutti i contatori di acqua, gas, energia elettrica, benzina e di tutti gli altri liquidi, nonché tutti gli strumenti per pesare nel commercio al dettaglio. Tra i recipienti semplici a pressione figurano per esempio le pentole a pressione e i compressori, mentre gli articoli pirotecnici non comprendono solo i fuochi d’artificio, ma anche la tecnologia per gli airbag degli autoveicoli.

Le proposte in esame sono quindi strettamente limitate all’adeguamento delle rispettive normative alla decisione n. 768/2008/CE e alla nuova terminologia del Trattato di Lisbona

(comprese le nuove disposizioni sulla comitatologia). Più specificamente, le proposte mirano ad allineare definizioni, prescrizioni in materia di rintracciabilità, obblighi degli operatori economici, criteri e procedure per la selezione degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati) e requisiti di valutazione della conformità.

L'adeguamento delle nove direttive riguarda in particolare:

1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui:
 - obblighi di importatori e distributori di verificare che le merci rechino la marcatura CE, siano accompagnate dai documenti richiesti e contengano informazioni che consentono la rintracciabilità;
 - obblighi dei fabbricanti di fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli utilizzatori finali, nonché di effettuare prove a campione e di monitorare i prodotti;
 - prescrizioni in materia di rintracciabilità durante l'intera catena di distribuzione: fabbricanti e importatori devono apporre i loro nomi e indirizzi sui prodotti; ogni operatore economico deve essere in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;
 - riorganizzazione della procedura relativa alla clausola di salvaguardia (vigilanza del mercato) per chiarire come le autorità responsabili dell'applicazione siano informate in merito a merci pericolose e garantire che in tutti gli Stati membri siano adottate le stesse misure in relazione al prodotto pericoloso.
2. misure volte a garantire la qualità dell'operato degli organismi notificati, tra cui:
 - rafforzamento delle prescrizioni di notifica per gli organismi notificati (compresi subappaltatori e affiliate) quali indipendenza, competenza nello svolgimento della loro attività e applicazione degli orientamenti elaborati dai gruppi di coordinamento;
 - processo di notifica riveduto: gli Stati membri che notificano un organismo devono fornire informazioni sulla valutazione della competenza del medesimo. Altri Stati membri possono esprimere obiezioni sulla notifica entro un determinato periodo;
 - prescrizioni per le autorità di notifica (ovvero le autorità nazionali responsabili della valutazione, della notifica e del monitoraggio degli organismi notificati) quali obiettività ed indipendenza nello svolgimento della loro attività;
 - obblighi di informazione: gli organismi notificati devono informare le autorità di notifica in merito a rifiuti, limitazioni, sospensioni e revoche di certificati.
3. misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive, tra cui:
 - adeguamento di definizioni e terminologia comunemente impiegati;
 - adeguamento dei testi delle procedure di valutazione della conformità.